

COMMISSIONI RIUNITE

LAVORI PUBBLICI (IX) - LAVORO (XIII)

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	21
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	21
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare (Approvato in seduta comune dalla VII e dalla X Commissione del Senato della Repubblica) (2121)	21
PRESIDENTE	21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35
COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	22, 24, 25, 31
RIPAMONTI, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	22, 23, 24, 27, 30, 31, 32
DE PASQUALE	22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	23, 25, 27, 30, 34
BERAGNOLI	24
SABATINI	24
MAZZONI	24
CIANCA	24, 28
GITI	24
TODROS	25, 27, 31
POERIO	28
CURTI IVANO	33
DI NARDO	34
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	35

La seduta comincia alle 16,45.

DI NARDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Buzzetti per la IX Commissione e Martini Maria Eletta per la XIII Commissione.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione sul provvedimento che figura all'ordine del giorno dell' seduta odierna il deputato Mosca è sostituito dal deputato Macchiavelli Giuseppe ed il deputato Cucchi dal deputato Ferraris.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare (Approvato in seduta comune dalla VII e dalla X Commissione del Senato della Repubblica) (2121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2121, concernente « Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare ».

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1965

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno è stato costituito, al termine della seduta di ieri, un comitato ristretto che si è riunito già questa mattina. Prego l'onorevole Colombo, al quale avevo dato incarico di presiedere il Comitato, di riferire sui risultati di questa prima seduta.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la XIII Commissione*. Avendo io stamane un impegno, ho preso accordo con l'onorevole Ripamonti, perché fosse lui a presiedere il Comitato ristretto. Ritengo sia più opportuno che riferisca l'onorevole Ripamonti.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Vi è una pregiudiziale da superare perché io possa riferire circa i risultati del nostro lavoro.

Non essendo, infatti, il Comitato riuscito ad esprimere un parere unanime circa gli emendamenti presentati, esso ha chiuso i suoi lavori senza addivenire ad una decisione da sottoporre alle Commissioni. Alcuni membri del Comitato hanno espresso l'opinione di non riferire alle Commissioni sull'andamento dei lavori del Comitato, dal momento che quest'ultimo non è pervenuto ad alcuna deliberazione concordata.

PRESIDENTE. Non è stato raggiunto neppure un accordo parziale?

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Vi è stata un'ampia discussione che ha fatto emergere determinate valutazioni. Però, siccome non si è pervenuti ad una decisione definitiva, l'onorevole Todros, in particolare, ha insistito perché si portasse a conoscenza delle Commissioni solo il non avvenuto accordo.

Se gli onorevoli colleghi del Comitato ristretto, comunque, mi autorizzano, io posso comunicare alle Commissioni in che cosa consistano i risultati di cui ho detto.

DE PASQUALE. La determinazione di dar vita ad un Comitato ristretto è stata presa dalle Commissioni, sulla base della possibilità di procedere ad una valutazione degli emendamenti proposti che nella seduta di ieri non si erano potuti esaminare e sulla base di una rinuncia, di parte di tutti i Gruppi, a posizioni pregiudiziali relativamente all'accoglimento integrale o meno del testo approvato dal Senato.

Questa mattina, dopo lunga discussione, in seno al Comitato ristretto si è addivenuti ad una certa conclusione, nel senso che alcuni degli emendamenti prospettati venivano dai proponenti stessi dichiarati rinunciabili, a condizione che il Governo facesse certe dichiarazioni. Altri emendamenti venivano di-

chiarati irrinunciabili e quindi si insisteva da parte nostra perché il disegno di legge fosse emendato in alcuni punti circa i quali l'onorevole Ripamonti potrà riferire.

Il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori con la riserva dell'onorevole De' Cocci, rappresentante del Governo, di esaminare la situazione e di vedere se il Governo stesso poteva addivenire alla richiesta di emendare il testo, oppure se occorreva lasciare impregiudicata ogni questione, lasciando alle Commissioni la possibilità di decidere liberamente su tutto l'argomento.

Non siamo dunque noi a dover sciogliere delle riserve, ma il Governo.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la XIII Commissione*. Le Commissioni hanno il diritto, almeno sui punti fondamentali, di conoscere il contenuto dei lavori del comitato, e di sapere su quali punti il Governo ha promesso che avrebbe fatto alcune dichiarazioni.

Sono quindi del parere che l'onorevole Ripamonti illustri quanto è stato trattato dal Comitato ristretto; il Governo, se lo riterrà opportuno, potrà aggiungere il suo parere. Poi le Commissioni decideranno.

PRESIDENTE. Mi pare che ci sia un diritto da parte di coloro che non hanno potuto partecipare ai lavori del comitato, di conoscere, almeno nelle linee essenziali, di che cosa si è dibattuto.

Pregherei pertanto l'onorevole Ripamonti di riferire succintamente sull'esito dei lavori del comitato e sui punti sui quali c'è stato contrasto.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Sul secondo comma dell'articolo 1, si è chiesto un chiarimento sull'interpretazione della premessa « per lo stesso periodo di tre anni nei comuni non obbligati alla formazione del piano »: nel senso che cioè con questa dizione, si intendono i comuni non obbligati, che non hanno adottati i piani. E su questo punto vi era soltanto una richiesta di chiarimento della norma.

Per quanto riguarda il quarto comma dello articolo 1, nel quale si fa riferimento alla data del 14 febbraio 1963 per l'utilizzo delle aree di proprietà della GES.CA.L. non comprese nei piani della legge n. 167, e alla data del 31 luglio 1964 circa la proprietà delle aree di altri enti, da utilizzarsi al di fuori della legge n. 167, la discussione si è conclusa con la richiesta esplicita di un emendamento da parte dell'onorevole Todros, affinché questa data venga riferita al 18 aprile 1962.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1965

Circa l'ultimo comma dell'articolo 1, che riguarda le cooperative finanziate dalla legge n. 1460 del 4 novembre 1963, e tiene conto dell'esigenza di riconoscere le possibilità di utilizzo delle aree che erano già di proprietà delle cooperative alla data del 4 novembre 1963, vi è stata una richiesta di emendamento per evitare che, a partire da quella data, le aree siano prescelte al di fuori dei piani della legge n. 167.

L'articolo 5 stabilisce una certa ripartizione in percentuale dei fondi destinati a mutui individuali. Mentre nella legge originaria, a questo proposito, si affermava la priorità dell'assegnazione di mutui per la costruzione di abitazioni, l'articolo 5, così come è formulato, prevede che il 35 per cento dei fondi sia destinato all'acquisto di immobili (il resto viene così ripartito: 45 per cento alla costruzione di immobili; 20 per cento all'ammodernamento e all'ampliamento di immobili preesistenti).

Dai commissari del gruppo comunista verrebbe accettato il concetto del 20 per cento destinato all'ammodernamento degli immobili preesistenti, mentre, per affermare la priorità della destinazione dei mutui stessi alla costruzione di nuove abitazioni, verrebbe portato fino al 55 per cento il 45 per cento di cui sopra, con conseguente riduzione fino al 25 per cento del 35 per cento destinato all'acquisto di immobili. Vi è una richiesta esplicita di emendamento, in questo senso, al disegno di legge.

Per quanto concerne l'articolo 6, invece, non vi è una richiesta esplicita di emendamento, bensì di un impegno, da parte del Governo, che la norma sia riferita a progetti predisposti per quelle aree che vengono ammesse all'edificazione al di fuori dei piani di zona di cui alla legge n. 167 e che i progetti esistenti vengano riesaminati per quanto riguarda gli *standards* urbanistici e l'impostazione tecnica.

Per quanto attiene all'articolo 8, esiste una proposta esplicita di soppressione dello stesso. e capisco lo scrupolo che ha indotto il Ministero dei lavori pubblici a richiedere di rielaborare il programma di ripartizione secondo i coefficienti previsti dalla legge n. 1460, per utilizzare somme residue che, secondo dichiarazioni fatte dal Governo, comportano investimenti per circa 5 miliardi nel settore delle cooperative. Come ho detto, anche per tale articolo 8 esiste proposta esplicita di emendamento, temperata da una successiva proposta di limitare la perequazione all'interno delle regioni.

Questi i punti fondamentali sui quali si è soffermata l'attenzione del Comitato ristretto.

Il non accoglimento di tali emendamenti da parte della maggioranza del Comitato ristretto è dovuto alla natura congiunturale del provvedimento. Sul piano dei principi essi sono apprezzabili, ma i motivi di urgenza e di contingenza inducono a ritenere preferibile una rapida approvazione di questo disegno di legge.

DE PASQUALE. Vorrei precisare come, durante la riunione del Comitato ristretto, da parte nostra si siano discussi tutti gli emendamenti presentati. Abbiamo fatto dichiarazione esplicita che nessuno dei nostri emendamenti veniva ritirato o sostituito con altri, a meno che non si addivenisse ad un accordo tra le parti politiche circa i punti sui quali l'onorevole Ripamonti ha riferito.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Confermo tutto questo.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha qualche cosa da aggiungere?

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho assistito all'ultima parte dei lavori del comitato ed ho avuto uno scambio di idee con gli onorevoli colleghi presenti. Abbiamo vagliato i punti circa i quali ha riferito l'onorevole Ripamonti ed ho manifestato la mia perplessità circa i motivi addotti.

Quando ci siamo lasciati alle 14 circa, ho assicurato — ed è forse a questo che allude l'onorevole De Pasquale — che avrei continuato a pensare alla cosa fino al momento della ripresa dei lavori.

Debbo, però, confessare che non ho trovato ulteriori motivi per convincermi della bontà delle argomentazioni portate dai colleghi. Naturalmente, vi sono esigenze di celerità che ci consiglierebbero in ogni caso di non rinviare il provvedimento al Senato o di rinviarlo dopo brevissima discussione e con pochi emendamenti. Ma vi sono anche esigenze che attengono alla sostanza. Si prenda, ad esempio, il punto relativo alle cooperative, di cui all'articolo 8. Noi siamo di fronte ad un provvedimento che ha una funzione anticongiunturale. Sarebbe assurdo che, mentre cerchiamo di accelerare le attività edilizie di tutti gli enti, non cercassimo di liberare le cooperative, finanziate con la legge n. 1460, dagli intralci nei quali incappano.

Sono, comunque, illimitatamente a disposizione dei colleghi per assumere impegni formali in seno alla Commissione, per accettare, nel modo più formale, ordini del giorno, che non invitino, ma impegnino il Governo. Ma per motivi di urgenza e per considera-

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1965

zioni sostanziali non ritengo opportuno modificare il presente testo.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, chiedo, a norma di regolamento, che i nostri emendamenti siano stampati e distribuiti. (*Commenti e interruzioni*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole De Pasquale, di questa richiesta; in modo particolare, dopo la seduta di questa mattina. D'ora innanzi, applicherò rigidamente l'articolo 86 del regolamento; gli emendamenti dovranno essere presentati in tempo utile, ed io provvederò a farli riprodurre.

BERAGNOLI. Convocando la Commissione nei termini regolamentari...

SABATINI. Quando si ha volontà di fare, non si formulano simili richieste!

MAZZONI. Ed i cinque miliardi che non si intendono spostare?

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la XIII Commissione*. Per cinque miliardi che non si spostano, ella blocca 380 miliardi!

MAZZONI. Ma è il Governo che li blocca perché non accetta gli emendamenti. Si va ad incidere su diritti che i lavoratori hanno già acquisito.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la XIII Commissione*. Si tratta di valutarle, queste cose. Io voglio richiamarmi alla responsabilità di tutti. Se la motivazione è seria, siamo tutti d'accordo; ma la richiesta è riferita a 5 miliardi. È politicamente pazzesco!

CIANCA. Voi sapete bene che cosa è accaduto in tutto il settore cooperativistico. Sapete bene che cosa è successo. È lì che si trovano i pionieri della speculazione. Questa è la responsabilità che vi assumete nel far passare il provvedimento così come è!

GITTI. Ci assumiamo questa responsabilità! Abbiamo discusso per la mattina intera. Questo baccano non è decente.

MAZZONI. È venuta dalla vostra parte la prima considerazione che noi saremmo irresponsabili.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la XIII Commissione*. Ma dopo i vostri atteggiamenti. Obiettivamente, se le consideriamo con molta calma, vediamo che si tratta di piccole cose...

MAZZONI. ...ma che non si vogliono accettare.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la XIII Commissione*. Non si vogliono accettare perché queste piccole cose ritardano di molto le grandi cose. Per cinque ore abbiamo discusso di questo problema. Poi andate sulla piazza a chiedere provvedimenti anticongiun-

turali. Ma ognuno qui si deve assumere le proprie responsabilità.

MAZZONI. Sono due anni che gli operai pagano e ancora non avete messo un mattone!

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la XIII Commissione*. È proprio il vostro atteggiamento ad impedircelo.

CIANCA. Questa è demagogia da quattro soldi!

PRESIDENTE. Dato l'atteggiamento di alcuni degli onorevoli colleghi presenti, e la impossibilità di proseguire nella discussione con la necessaria serenità, sospendo la seduta per 10 minuti.

(*La seduta, sospesa alle 17,25, riprende alle 17,35*).

PRESIDENTE. Debbo, onorevoli colleghi, precisare anzitutto che l'avviso di convocazione è stato diramato in termini regolamentari; questo, perché non si faccia carico alla Presidenza di manchevolezze che non ha commesso. L'avviso della seduta di ieri è stato diramato il giorno 9 per la seduta del giorno 11...

BERAGNOLI. Onorevole Presidente, io mi riferivo alla seduta di questa mattina...

PRESIDENTE. Siccome sono rispettoso del lavoro di questa Commissione, come, del resto, della libertà di tutti i commissari, riaffermo che applicherò rigidamente il regolamento.

Debbo però far presente, a questo punto, che la richiesta dell'onorevole De Pasquale può porci in condizioni di non discutere questa sera, dal momento che alle 18 inizia la seduta in Assemblea.

Noi abbiamo ricevuto gli emendamenti ieri sera; li abbiamo immediatamente trasmessi al Comitato ristretto che ne ha preso visione, riportandoli in Commissione solo pochi minuti fa. Un'altra volta sarà mia cura farli stampare prima di passarli al Comitato ristretto. Informo, comunque, che gli emendamenti sono in questo momento in corso di stampa a ciclostile e spero che siano disponibili tra poco.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. È mia la responsabilità nel ritardo della stampa degli emendamenti. Avuteli alle 21 di ieri, ho ritenuto di esaminarli la sera stessa, dal momento che questa mattina sarebbero stati discussi.

In ogni caso, al fondo della polemica che è sorta, vi è un'esigenza che io ebbi ad esprimere anche nella mia relazione, esigenza che ritengo possa essere presa in esame anche senza modificare il testo del provvedimento.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1965

Gli organi di controllo, gli organi tutori, hanno facoltà di intervenire in qualsiasi momento... L'onorevole Todros avanzava la preoccupazione che era un po' anche la mia, che autorizzando le cooperative ad uscire dalla legge n. 167, si potesse mettere in moto un certo meccanismo. Ma, onorevole Todros, vi è una circolare ministeriale, la quale afferma che le cooperative che acquistano i terreni al di fuori della n. 167, debbono acquisirli mediante esproprio. Ecco, dunque, che si evita, nella sostanza, il ripetersi del fenomeno cui lei accennava.

TODROS. Ella, signor Presidente, ha prospettato la possibilità di un rinvio della seduta per avere il modo di stampare, a nostra richiesta, gli emendamenti.

Io vorrei ancora insistere su quello che stamattina è stato detto anche nel merito. Abbiamo dimostrato di essere mossi dalla buona volontà, rinunciando alla maggioranza degli emendamenti e accettando che per taluni di essi il Governo facesse delle dichiarazioni; l'onorevole Sottosegretario ha detto di essere d'accordo su questa impostazione. Ci sono state invece alcune questioni, sulle quali il Comitato ristretto è stato sostanzialmente d'accordo, che comportano modifiche al testo e per le quali abbiamo acconsentito anche a modificare i nostri emendamenti.

Al riguardo il Sottosegretario De' Cocci ha ripetuto di non essere tanto preoccupato del rinvio del disegno di legge al Senato — che comunque è convocato per la prossima settimana — quanto dei contenuti che si pongono in discussione. Allora qui la questione è diversa, è una questione di sostanza.

Io mi chiedo se le Commissioni non possano, in un tempo minore di quello richiesto dall'ipotesi di rimessione all'Assemblea, approvare tali modificazioni rinviando il provvedimento al Senato.

Dobbiamo anche dire che noi abbiamo messo tutta la nostra buona volontà perché il disegno di legge giungesse a buon fine. E non vogliamo ricordare ai colleghi della maggioranza che questo disegno di legge è stato presentato dal Governo nel luglio dello scorso anno e che pertanto nulla si può imputare a noi se esso viene in discussione alla Camera soltanto il 12 marzo di quest'anno.

Pertanto, vorrei ancora richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi della maggioranza sul fatto che, se realmente essi sono animati dal desiderio di approvare questa legge, l'unico modo rapido per risolvere alcune questioni con essa connesse è quello di emendare il provvedimento, al fine di evita-

re delle grosse incrinature in materia di politica edilizia ed urbanistica.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la XIII Commissione*. Desidero sottolineare che le argomentazioni circa il merito di alcune proposte dell'opposizione hanno trovato accoglimento da parte nostra e che abbiamo cercato, nei limiti del possibile, di trovare una soluzione che non comporti modifiche al testo.

Su alcuni punti del provvedimento, in riferimento ai quali un accordo è possibile, noi riteniamo che essi non siano tali da giustificare un ulteriore rallentamento del disegno di legge.

Noi siamo tutti rappresentanti di un certo settore del mondo del lavoro e l'eventuale rallentamento dell'*iter* del provvedimento non può non preoccuparci, in quanto esso provocherebbe un rallentamento dei piani di investimento.

Ecco perché vorrei pregare gli onorevoli colleghi dell'opposizione di voler mettere da parte le obiezioni che hanno formulato su questo provvedimento, che non intacca né la portata della legge n. 167, né la linea di tutta la politica urbanistica, né in termini quantitativi, né in termini qualitativi, mentre ci consente di mettere in moto centinaia di miliardi di investimenti.

Ecco la raccomandazione che la maggioranza rivolge ai colleghi dell'opposizione, i cui emendamenti sono di portata ridotta, rispetto al fine del disegno di legge, che d'altra parte non compromette nulla del sistema vigente.

Si tratta, senza rinunciare ad alcuno dei motivi di fondo che ci interessano, di raggiungere alcuni obiettivi di grande importanza in questo momento.

TODROS. Quando si autorizzano le cooperative a comprare le aree, per tre anni, fuori dei piani della legge n. 167...

COLOMBO, *Relatore per la XIII Commissione*. Ma ella conosce benissimo, onorevole Todros, la portata di questo provvedimento! Del resto — e non è una motivazione polemica quella che io porto — che le lacune riscontrate in questo testo e che hanno provocato gli emendamenti, non fossero poi tali da mettere a soqquadro quelle strutture urbanistiche che tutti ci preoccupano, viene riconosciuto dallo stesso voto unanime ottenuto in Senato!

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In un dibattito così importante, come dimostra il calore che viene da ogni parte impiegato, non andiamoci a trincerare dietro una questione formalistica!

L'attenerci rigidamente ai criteri formalistici potrebbe creare gravi ipoteche per il futuro dei nostri lavori. Il formalismo può giovare particolarmente al Governo, il quale molto spesso si vede chiamato a pronunciarsi su emendamenti od ordini del giorno che solo in quel preciso momento conosce. E da questo punto di vista gli onorevoli colleghi debbono darmi atto che ritengo sempre doveroso assumere, magari, delle responsabilità sulle mie modeste spalle, pur di non ritardare, o pregiudicare, i nostri lavori.

È stato detto che il provvedimento è in discussione dal 2 agosto. Questo prova che si tratta di provvedimento elaboratissimo, circa il quale il Governo ha dato più volte prova di buona volontà. Loro non ignorano che, al Senato, la discussione è stata ripresa, dopo l'intervallo estivo, sul nuovo testo presentato dal Governo su iniziativa del Ministero dei lavori pubblici con la adesione del Ministero del lavoro. Si tratta di provvedimento elaboratissimo, dicevo, per portare in porto il quale abbiamo rinunciato a tanti punti che erano contenuti nella primitiva stesura. Basti pensare all'acquisto di alloggi già costruiti, sul quale potremo più tardi discutere, dal momento che non si tratta certo di cosa infernale o obbrobriosa.

In ogni caso, a questo punto, mi pare che abbiamo una comune piattaforma di intenti: difendere la legge n. 167, portarla avanti, attuarla integralmente, eliminando le difficoltà. È stato detto nella precedente seduta, che questa è una legge contingente: io aggiungerei congiunturale, eccezionale e marginale.

Gli emendamenti, sui quali gli onorevoli colleghi dell'opposizione, hanno diritto di insistere, concernono un aspetto marginale di un provvedimento di legge a carattere marginale...

Mi pare, quindi, che un dibattito possa portare all'approfondimento di detti punti. Nel corso di esso il Governo è a completa disposizione, anche per sciogliere dubbi, portare documentazioni, eccetera.

Dunque, utilizziamo la mezz'ora rimastaci prima dell'inizio dei lavori in Assemblea, senza nasconderci dietro il formalismo per iniziare già uno scambio di opinioni circa i punti che ancora ci dividono.

DE PASQUALE. Vorrei dire che il rispetto del regolamento, quando sia integrale, non costituisce un formalismo, un espediente elusivo. Se i nostri lavori procedessero attraverso il rispetto del regolamento, le cose andrebbero di gran lunga meglio. Il fatto che alcune volte si rinuncia a certe forme, non deve

indurre l'onorevole Sottosegretario a chiederci di rinunciare a qualsiasi possibilità di emendamento.

PRESIDENTE. Gli emendamenti in questo frattempo sono stati stampati a ciclostile e distribuiti agli onorevoli Commissari. Possiamo quindi passare all'esame degli articoli del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 1.

« Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e degli altri enti di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono acquisite, anche mediante esproprio, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare dei piani di cui alla citata legge 18 aprile 1962, n. 167, anche se questi siano stati soltanto adottati con delibera del Consiglio comunale, approvata dall'Autorità tutoria.

Per lo stesso periodo di tre anni, nei Comuni non obbligati alla formazione del piano per l'edilizia economica e popolare, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti suindicati sono autorizzati ad acquistare aree, anche mediante esproprio, per l'attuazione dei suddetti programmi, ma sempre nell'ambito delle zone residenziali previste dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione, ancorché solo adottati.

Ove i piani di cui ai precedenti commi non vengano approvati dai competenti organi e, se approvati, non comprendano nelle zone destinate alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare le aree acquisite dalla Gestione case per lavoratori e dagli altri enti sopra indicati o divengano comunque inoperanti per qualsiasi motivo, sono fatti salvi gli acquisti effettuati dagli enti medesimi per l'attuazione dei propri programmi costruttivi.

Sempre per il periodo triennale sopra citato, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti sopra menzionati possono utilizzare per l'attuazione dei propri programmi edilizi, nel rispetto dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione in vigore alla data dell'utilizzazione, le aree di cui erano già proprietari rispettivamente alla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e alla data del 31 luglio 1964.

Per lo stesso periodo di tre anni, le sole cooperative che usufruiscono del contributo statale di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1460, sono autorizzate ad acquisire, anche

mediante esproprio, le aree necessarie per la realizzazione dei propri programmi costruttivi, anche al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

Al primo comma gli onorevoli Todros e De Pasquale propongono di sopprimere le parole « per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Sempre al primo comma, ultimo alinea, gli onorevoli Todros e De Pasquale propongono di sopprimere le parole « approvata dall'autorità tutoria ».

DE PASQUALE. Abbiamo presentato questo emendamento al primo comma dell'articolo 1 in quanto riteniamo che questo elemento, in tutto il contesto della legge, rappresenta veramente un potenziamento della legge n. 167 e un allargamento della sua applicazione.

Infatti, poiché l'articolo stabilisce che l'attuazione dei programmi può essere fatta nell'ambito dei piani della legge n. 167, anche se soltanto adottati, esso rappresenta un allargamento della legge n. 167 e anche un adeguamento a leggi successive che abbiamo approvato.

Pertanto, a noi sembra che sia ingiusto limitare questa norma a tre anni e riteniamo che sia opportuno renderla permanente. Anche perché, dato il prosieguo dell'applicazione della legge n. 167 da parte dei comuni — che noi auspichiamo sia la più larga possibile e che copra l'intera area del paese — fra tre anni avremo piani che saranno stati adottati da consigli comunali, ma non ancora approvati dall'autorità tutoria. Vale la pena, quindi, stabilire che il primo comma abbia una validità permanente e non solo triennale.

TODROS. Per quanto riguarda il secondo emendamento al primo comma, vorrei dire che tutte le volte che noi abbiamo discusso della materia, dopo la circolare ministeriale che, sentito il Consiglio di Stato, ha sancito la possibilità per enti e comuni di rendere operanti piani ancorché soltanto adottati, noi abbiamo sempre usato la formulazione che è contenuta nella prima parte di queste ultime tre righe del primo comma dell'articolo 1, cioè: ancorché adottati.

Su questo argomento c'è stata nel passato un'ampia polemica tra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero degli interni. Il Ministero dei lavori pubblici aveva in un primo tempo affermato che, essendo i piani di zona sottoposti al controllo dell'autorità centrale, l'approvazione dell'autorità tutoria non occorre. Il Ministero degli interni ha fatto presente che tutte le delibere sono sottoposte

all'autorità tutoria in base all'articolo 5 del testo unico sulla finanza locale.

Si è arrivati al compromesso che l'approvazione in questa fase è un controllo limitato alla legittimità dei documenti presentati e delle delibere, che però non entra nel merito, in quanto questa funzione spetta al Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Nonostante queste precisazioni, si hanno numerosi piani della legge n. 167 che sono bloccati dall'autorità tutoria, la quale, con motivi talvolta speciosi ostacola un iter che dovrebbe essere rapido come dispone la legge stessa.

Per questo motivo, al fine di evitare il rafforzamento dell'intervento dell'autorità tutoria, noi chiediamo che si usi la formula che si è sempre usata: « ancorché solo adottati » senza questo richiamo pleonastico che forza un intervento di controllo, qualche volta discriminatorio, dell'attività tutoria.

È una questione che, stamane in sede di Comitato ristretto, avevamo detto poteva essere fatta oggetto in una raccomandazione, ma che in questa sede intendiamo convertire in emendamento.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Non ritengo che si possa accettare il primo degli emendamenti, trattandosi di provvedimento a carattere congiunturale, limitato nel tempo, ed in considerazione del fatto che nei prossimi tre anni si avrà occasione di promuovere nuove norme in materia urbanistica.

Per quanto attiene al secondo emendamento, faccio rilevare che esiste quella circolare, cui si è fatto cenno, che ha risolto i conflitti di competenza tra Ministero dei lavori pubblici e Ministero degli interni. Per cui, mi dichiaro contrario all'accoglimento anche di tale secondo emendamento.

DE COCCI, *Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Per quanto riguardo gli emendamenti proposti dagli onorevoli Todros e De Pasquale, confesso che li leggo con una certa sorpresa. Noi abbiamo la coscienza di trovarci dinanzi ad un provvedimento congiunturale, per cui il periodo di tre anni si potrebbe considerare anche eccessivo... Se, invece, si vuole togliere la limitazione nel tempo, viene incrinato, in linea di principio, il sistema della legge n. 167 !

Ogni Consiglio comunale può fare una delibera, per inserire nei piani, magari con una variante, anche una singola area isolata, qualora si tratti di venire incontro a particolari necessità. Ma, siccome si tratta di eccezione, intendiamo limitarla nel tempo.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1965

Anche per tale considerazione, non mi pare che sia il caso di introdurre certi emendamenti dato che, altro è una delibera presa unicamente dal Consiglio comunale, altro è una delibera, dal punto di vista delle garanzie, approvata dall'autorità tutoria. Vero è che lo onorevole Todros ha ricordato come in altre leggi vi sia una determinata espressione; però il riferimento all'approvazione dell'autorità tutoria nel testo del disegno di legge mi pare costituisca un perfezionamento e aggiungo una maggiore garanzia.

Comunque, mi dichiaro contrario agli emendamenti proposti.

DE PASQUALE. Noi insistiamo sugli emendamenti. Ho l'impressione che non ci sia spiegati bene, vista la risposta data dall'onorevole Sottosegretario, anche perché dobbiamo intenderci sul significato che si dà all'espressione « norme anticongiunturali ». Nulla vieta che una norma di cui ad un provvedimento improntato ad esigenze anticongiunturali, coincida con un certo orientamento di fondo, a lungo respiro, che abbia una validità permanente.

Nell'articolo 1 viene rappresentata la possibilità della utilizzazione dei piani della legge n. 167, ancorché adottati, e prima della loro definitiva approvazione. Noi pensiamo che la limitazione dei tre anni e la ispirazione anticongiunturale, per quanto riguarda questa determinata norma, siano, non solo superflue, ma anche dannose. Di qui a tre anni, potremmo trovarci con dei piani di zona approvati dal comune e non approvati dall'autorità tutoria, e con la situazione che è possibile immaginare, dato che la norma ha una scadenza.

POERIO. Io pensavo che un emendamento di questo tipo avrebbe dovuto proporlo l'onorevole Sottosegretario ai lavori pubblici. E spiego il perché. Nel momento in cui quel Ministero ha emanato una certa circolare, il voler insistere sull'espressione « approvati dall'autorità tutoria » sembra a me non solo superfluo, ma tale da porre in discussione la circolare del Ministero, e inoltre limitativo dell'autorità del consiglio comunale.

Chiunque sia stato o è consigliere comunale, ritengo debba essere geloso di tale autorità.

Come si configurano gli atti per l'adozione dei piani di norma della legge n. 167? Nella prima fase, quella cosiddetta di ricognizione, non è necessario alcun parere dell'autorità tutoria. Se noi andiamo ad inserire un termine vincolativo quale quello qui previsto alteriamo tutto l'iter di formazione dei piani.

Quando è che si dimostra necessario l'intervento dell'autorità tutoria? Quando si impegnano somme, si programmano spese, per cui è necessaria l'indagine atta a giustificare il reperimento e l'impiego delle somme stesse. Ma non nella fase di cui trattasi.

CIANCA. Circa il secondo emendamento, mi pare che la richiesta avanzata di soppressione dell'espressione « approvati dall'autorità tutoria », trovi conforto nel secondo comma dello stesso articolo 1.

L'espressione « ancorché solo adottati » in tale secondo comma impiegata, si riferisce ai piani regolatori e di fabbricazione, che sono cosa altrettanto importante dei piani della legge n. 167.

Quindi, se per quanto riguarda i piani regolatori o i programmi di fabbricazione non si fa menzione dell'approvazione dell'autorità tutoria, ma basta che questi piani regolatori e questi programmi di fabbricazione siano adottati dal consiglio comunale, perché si deve dire una cosa diversa per quanto concerne i piani di zona della legge n. 167?

Pertanto, dichiaro il mio voto favorevole agli emendamenti Todros-De Pasquale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Todros-De Pasquale tendente a sopprimere al primo comma dell'articolo 1 le parole: « per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ». All'emendamento sono contrari i relatori e il Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento pressivo Todros-De Pasquale tendente a sopprimere al primo comma dell'articolo 1 le parole: « approvato dall'autorità tutoria ». Allo emendamento sono contrari i relatori e il Governo.

(Non è approvato).

DE PASQUALE. Se fosse stato approvato almeno il nostro secondo emendamento, cioè l'eliminazione delle parole « approvato dalla autorità tutoria », avremmo dato il nostro voto favorevole all'articolo 1, che, se emendato, quel senso conteneva senz'altro degli elementi positivi.

Poiché esso è stato mutilato attraverso il mantenimento di quella norma che volevamo eliminare, siamo costretti ad astenerci dalla approvazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1965

DE PASQUALE. Essendo in corso la seduta in Assemblea sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, chiedo che la seduta della Commissione venga sospesa per riprenderla appena possibile.

(La seduta, sospesa alle 18,05 riprende alle 20,25).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta era stata sospesa per consentire a tutti i deputati di partecipare alla fase finale della discussione in Assemblea sulla mozione di sfiducia al Governo. I colleghi che fanno parte del Comitato ristretto, dopo aver ascoltato il discorso del Presidente del Consiglio, si sono riuniti per esaminare ulteriormente gli emendamenti presentati e dopo un approfondito scambio di vedute sono giunti ad una formulazione comune di detti emendamenti, apparsi necessari per rendere il disegno di legge più chiaro ed efficiente. Non posso quindi non esprimere agli onorevoli colleghi che hanno voluto sobbarcarsi a questa ulteriore fatica, il plauso della Commissione, anche perché in tal modo è stato possibile sbloccare una situazione che sembrava essere divenuta eccessivamente rigida con effetti assai negativi per l'ulteriore iter del presente disegno di legge. Ringrazio perciò in modo particolare i Relatori Ripamonti e Vittorino Colombo che si sono addossati il maggior peso di questo lavoro, nonché tutti i colleghi, per la buona volontà e la comprensione di cui hanno dato prova.

Ciò detto, se la Commissione non ha nulla in contrario, possiamo proseguire nell'esame degli articoli, e delle proposte del Comitato ristretto.

Dò nuovamente lettura dell'articolo 1:

« Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e degli altri enti di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono acquisite, anche mediante esproprio, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare dei piani di cui alla citata legge 18 aprile 1962, n. 167, anche se questi siano stati soltanto adottati con delibera del Consiglio comunale; approvata dall'Autorità tutoria.

Per lo stesso periodo di tre anni, nei Comuni non obbligati alla formazione del piano per l'edilizia economica e popolare, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti

suindicati sono autorizzati ad acquisire aree, anche mediante esproprio, per l'attuazione dei suddetti programmi, ma sempre nell'ambito delle zone residenziali previste dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione, ancorché solo adottati.

Ove i piani di cui ai precedenti commi non vengano approvati dai competenti organi e, se approvati, non comprendano nelle zone destinate alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare le aree acquisite dalla Gestione case per lavoratori e dagli altri enti sopra indicati o divengano comunque inoperanti per qualsiasi motivo, sono fatti salvi gli acquisti effettuati dagli enti medesimi per l'attuazione dei propri programmi costruttivi.

Sempre per il periodo triennale sopra citato, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti sopra menzionati possono utilizzare per l'attuazione dei propri programmi edilizi, nel rispetto dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione in vigore alla data dell'utilizzazione, le aree di cui erano già proprietari rispettivamente alla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e alla data del 31 luglio 1964.

Per lo stesso periodo di tre anni, le sole cooperative che usufruiscono del contributo statale di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1460, sono autorizzate ad acquisire, anche mediante esproprio, le aree necessarie per la realizzazione dei propri programmi costruttivi, anche al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

Il primo comma di questo articolo 1 è stato già approvato prima dell'interruzione della seduta.

Al comma secondo il Comitato ristretto propone di aggiungere, dopo le parole « edilizia economica e popolare », le parole: « e che non si siano avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1964, n. 167 ».

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo con questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Al comma terzo non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo del disegno di legge:

(È approvato).

Al comma quarto il Comitato ristretto propone di sostituire le parole « alla data del 31 luglio 1964 » con le altre « della legge 4 novembre 1963, n. 1460 ».

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1965

Pongo in votazione questo emendamento:
(*E approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma con l'emendamento proposto dal Comitato ristretto.

(*E approvato*).

Infine, il Comitato propone la soppressione del quinto comma.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Per dichiarazione di voto desidero precisare che non mi oppongo alla soppressione del quinto comma dell'articolo 1, ma poiché esso era stato voluto per alcune difficoltà relative alla disponibilità delle aree di cui alla legge n. 167, la soppressione viene ad eliminare la soluzione che con questa legge si voleva dare della questione relativa alla responsabilità dei comuni, che hanno adottato piani per l'assegnazione di aree alle cooperative edilizie sovvenzionate. Quindi, tengo a precisare che, qualora i comuni non provvedessero ad assegnare dette aree, sabotando così le norme della legge n. 167, mi farò io stesso promotore della presentazione di una proposta di legge per svincolare le cooperative dai piani.

PRESIDENTE. Non posso che approvare quanto ha dichiarato in questo momento l'onorevole Ripamonti, con il consenso di vari onorevoli colleghi, anche perché avevo già manifestata analoga preoccupazione nel corso dei lavori del Comitato ristretto.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dopo le precisazioni fatte da alcuni onorevoli colleghi in sede di dichiarazione di voto, a nome del Governo, non mi oppongo alla soppressione del comma quinto dell'articolo 1. Il Governo provvederà a diramare l'auspicata circolare. Credo poi che le Commissioni siano d'accordo nel senso che se da qui a qualche tempo, gli inviti rivolti ai comuni non sortissero gli effetti desiderati, ponendo le cooperative in difficoltà, di comune accordo potremo esaminare l'opportunità di presentare un provvedimento legislativo che riprenda, con le opportune modifiche, il contenuto di quest'ultimo comma.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni pongo in votazione il mantenimento del comma quinto dell'articolo 1 nel testo del disegno di legge:

(*Non è approvato*).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato a seguito degli emendamenti introdotti:

« Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la

aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e degli altri enti di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono acquisite, anche mediante esproprio, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare dei piani di cui alla citata legge 18 aprile 1962, n. 167, anche se questi siano stati soltanto adottati con delibera del Consiglio comunale, approvata dall'Autorità tutoria.

Per lo stesso periodo di tre anni, nei Comuni non obbligati alla formazione del piano per l'edilizia economica e popolare e che non si siano avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti suindicati sono autorizzati ad acquisire aree, anche mediante esproprio, per la attuazione dei suddetti programmi ma sempre nell'ambito delle zone residenziali previste dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione, ancorché solo adottati.

Ove i piani di cui ai precedenti commi non vengano approvati dai competenti organi e, se approvati, non comprendano nelle zone destinate alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare le aree acquisite dalla Gestione case per lavoratori e dagli altri enti sopra indicati o divengano comunque inoperanti per qualsiasi motivo, sono fatti salvi gli acquisti effettuati dagli enti medesimi per l'attuazione dei propri programmi costruttivi.

Sempre per il periodo triennale sopra citato, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti sopra menzionati possono utilizzare per l'attuazione dei propri programmi edilizi, nel rispetto dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione in vigore alla data dell'utilizzazione, le aree di cui erano già proprietari rispettivamente alla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e della legge 4 novembre 1963, n. 1460 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

« Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti indicati nel terzo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono autorizzati a provvedere — d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, e secondo le prescrizioni dei piani di zona di cui alla legge n. 167, o dei piani regolatori, o dei

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1965

programmi di fabbricazione — al finanziamento o alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi, con rivalsa nei confronti dei Comuni, fatte sempre salve, per quanto attiene ai piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 10 della stessa legge.

I contributi statali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, concessi ai predetti enti per la costruzione di alloggi, possono essere parzialmente utilizzati anche per l'attuazione delle opere di urbanizzazione. La rivalsa nei confronti dei Comuni avviene, in tal caso, al netto dei detti contributi.

Sono opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della presente legge, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione nonché gli spazi per il verde attrezzato.

Con apposite convenzioni fra gli enti e i Comuni interessati saranno stabiliti i termini e le modalità per quanto riguarda il finanziamento, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e la rivalsa di cui al primo comma ».

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Per quanto riguarda l'articolo 2 desidero precisare che circa le strade, le aree per parcheggi pubblici, eccetera, i finanziamenti anticipati dalla Gescal per le opere di urbanizzazione ammesse a contributo, debbono riguardare zone pubbliche e non spazi di carattere privato o condominiale.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la XIII Commissione*. Mi associo.

TODROS. Anche noi condividiamo questa precisazione.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni e poiché non vi sono emendamenti pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge di cui ho dato precedente lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura.

« Ferma restando la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, per le aree delle quali è autorizzata l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, o che non siano comprese nei piani di zona adottati ai sensi della legge anzidetta e già approvati ed operanti, la dichiarazione di pubblica utilità degli edifici, delle opere e degli impianti di competenza del-

la Gestione case per i lavoratori è fatta dal prefetto della provincia nella quale le costruzioni debbono essere eseguite. Per gli altri enti indicati nei precedenti articoli, la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi delle vigenti disposizioni è implicita nell'approvazione dei progetti.

Le opere necessarie per l'esecuzione delle costruzioni di cui al precedente comma sono considerate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'occupazione delle aree delle quali è chiesta l'espropriazione.

Per i casi previsti dal presente articolo, la misura dell'indennità di espropriazione è determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460, l'approvazione dei progetti è demandata all'esclusiva competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, i quali provvedono, sentiti, senza limiti di valore, i rispettivi Comitati tecnico-amministrativi ».

A tale articolo non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, al quale pure non sono stati presentati emendamenti.

« Il Comitato centrale per il programma decennale case per lavoratori, nei limiti delle disponibilità finanziarie, è autorizzato ad anticipare totalmente o parzialmente la realizzazione dei piani pluriennali previsti dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura.

« Gli importi destinati al fondo di rotazione di cui al n. 4 dell'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono riservati per il 45 per cento ai lavoratori che intendano costruire l'alloggio, per il 35 per cento ai lavoratori che aspirino ad acquistare l'alloggio e per il 20 per cento a coloro che intendano provvedere al miglioramento e al risanamento dell'alloggio ».

Per quanto concerne detto articolo è stato concordato dal Comitato ristretto un emendamento tendente a modificare le cifre del 45 per cento e 35 per cento in esso contenute, rispettivamente nelle cifre seguenti: 55 per cento e 25 per cento.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1965

Pongo in votazione tale emendamento.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

« Gli importi destinati al fondo di rotazione di cui al n. 4 dell'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono riservati per il 55 per cento ai lavoratori che intendano costruire l'alloggio, per il 25 per cento ai lavoratori che aspirino ad acquistare l'alloggio e per il 20 per cento a coloro che intendano provvedere al miglioramento e al risanamento dell'alloggio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura.

« Per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Gestione case per lavoratori ha facoltà di utilizzare i progetti di costruzione già redatti in conformità delle norme tecniche vigenti anteriormente all'emanazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ».

A tale articolo è stato proposto dal Comitato ristretto il seguente emendamento: sostituire le parole « .. in conformità delle norme tecniche vigenti anteriormente all'emanazione della legge 1 febbraio 1963, n. 60 », con le parole « ... alla data predetta ».

Pongo in votazione detto emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 che, a seguito dell'emendamento approvato risulta così modificato:

« Per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Gestione case per lavoratori ha facoltà di utilizzare i progetti di costruzione già redatti alla data predetta ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7, al quale non risultano presentati emendamenti:

« Per l'acquisizione delle aree ai fini previsti dall'articolo 36 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, si applica, qualora si debba procedere ad espropriazione, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Nelle espropriazioni eseguite o da eseguire a norma dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sia per l'attuazione del primo e del secondo piano settennale istituiti con la predetta legge e con la legge 26 novembre 1955, n. 1148, sia per il comple-

tamento del secondo piano settennale ai sensi dell'articolo 36 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, la dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere, di cui al terzo comma del citato articolo 23, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse, con l'osservanza, in luogo di tutti i termini di cui all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, del termine di un anno dall'occupazione per l'inizio dei lavori, e del termine del biennio di validità dell'occupazione per il compimento delle espropriazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8, al quale pure non risultano presentati emendamenti:

« Limitatamente alla terza parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, riservata alle cooperative edilizie nonché agli altri enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici apportare variazioni alla ripartizione territoriale dei contributi per provincia in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge numero 1460 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A questo punto ritengo che onde riguadagnare il tempo che trascorrerà, dato il rinvio del provvedimento al Senato, di proporre un articolo aggiuntivo che dica:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Prima di passare alla votazione di detto articolo aggiuntivo, do la parola ai colleghi che volessero chiederla per dichiarazione di voto.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione*. Il mio voto sul disegno di legge di cui ci stiamo occupando sarà favorevole, stante l'esigenza esistente di rimuovere gli ostacoli procedurali, effettivi e psicologici, che si oppongono all'accelerato investimento delle disponibilità inutilizzate nel settore dell'edilizia popolare.

Abbiamo, in questi giorni, approvato una serie di disposizioni legislative aventi appunto lo scopo di superare detti ostacoli, dispo-

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1965

zioni legislative contenenti deroghe a leggi precedentemente qui votate. Dette deroghe convalidano pienamente le motivazioni di fondo di certi provvedimenti e sottolineano l'esigenza della piena applicazione in particolare della legge n. 167.

Nell'esprimere il mio voto favorevole sul presente provvedimento, voglio augurarmi che da un lato il Ministero solleciti i Comuni alla formazione dei piani di zona e al finanziamento e all'attuazione degli stessi, onde evitare che si crei la necessità di ulteriori proroghe di questa legge e, dall'altro, che gli enti interessati accelerino i tempi di attuazione dei programmi.

Vi è un complesso di disponibilità che arriva a mille miliardi. Se riuscissimo, nel volgere di poco tempo, a mettere in moto la macchina operativa per dette disponibilità, creeremo le condizioni per occupare gran parte della mano d'opera che si è resa e si renderà disponibile per la drastica riduzione degli investimenti privati; riduzione non dovuta a spinte politiche ma ad una crisi strutturale e ciclica del settore.

DE PASQUALE. Signor Presidente, nel dichiarare la nostra posizione su questo disegno di legge, noi non possiamo fare a meno di avanzare le nostre critiche e la nostra opposizione alla politica edilizia di questo Governo, che non si decide ad affrontare la situazione nella quale ci siamo venuti a trovare.

Si parla di misure anticongiunturali, della mobilitazione anticipata dei fondi stanziati con leggi precedenti e vediamo che si tratta di leggi che risalgono al 1962-63. Voglio ricordare alla Commissione che il nostro gruppo, più di un anno fa (era ancora ministro l'onorevole Pieraccini) chiese la convocazione della Commissione per una discussione sui provvedimenti relativi alla mobilitazione anticipata dei fondi stanziati con la legge n. 1460. Se a quel tempo si fosse operato con la dovuta rapidità, oggi non ci troveremmo in questa situazione e il ritardo che c'è stato da allora ad oggi non può che essere attribuito alla scarsa attività del Governo e alla sua scarsa sensibilità per quanto riguarda questo aspetto del problema.

Noi, d'altra parte, riproponiamo di nuovo all'attenzione del Governo la necessità del pieno accordo tra le leggi di finanziamento dell'edilizia popolare e i finanziamenti dei piani della legge n. 167. Tutti avete detto che è necessaria la contemporaneità tra le opere di urbanizzazione e le opere strettamente edilizie.

Ora, non è giusto il metodo secondo il quale, allorché si incontrano difficoltà per quanto riguarda la realizzazione dei piani della legge n. 167, si sottraggano dei finanziamenti dalle disponibilità della legge 14 febbraio 1963, n. 60. Invece, è giusto il metodo opposto, che abbiamo sempre auspicato, e che finora non ha trovato concreta realizzazione, di dare i finanziamenti opportuni ai comuni perché attrezzino le aree dei piani di zona.

Se si procederà parallelamente in investimenti pubblici nell'edilizia e in investimenti pubblici per quanto riguarda le attrezzature e l'esproprio delle aree, saremo nella possibilità di adottare provvedimenti congiunturali che non contraddicono alle linee fondamentali che il Governo dice di auspicare, ma che in realtà non realizza.

Ed è per questo che abbiamo avanzato una così violenta opposizione al testo originario del presente disegno di legge che era un'autentica aggressione nei confronti della legge numero 167 e nei confronti dell'occupazione operaia con le norme che prevedevano l'acquisto da parte della GESCAL di case già costruite e rimaste sfitte. E lo sforzo dei gruppi comunisti del Senato e della Camera è stato quello di adeguare quanto più possibile questa legge per non metterla in contrapposizione con quanto di nuovo vi è nella legge n. 167.

È per questi motivi — e soltanto per questi motivi — che noi daremo il nostro voto favorevole al disegno di legge, apprezzando profondamente quanto hanno fatto i nostri compagni al Senato allorché prima hanno impedito l'approvazione *sic et simpliciter* del testo governativo, poi hanno contribuito alla stesura di un testo che non presentava i difetti di quello originario.

CURTI IVANO. Ho detto all'inizio quali erano i motivi che suggerivano di appoggiare alcune delle modifiche che sono state apportate. E debbo dire che (seppure ciò può implicare una critica al modo nel quale si sviluppa una discussione) sono stato veramente rammaricato oggi quando si è voluto attribuire, a coloro che intendevano ottenere un miglioramento alla legge, responsabilità per il ritardo con il quale viene approvato il provvedimento stesso.

Da parte mia — e anche da parte di colleghi che si sono battuti più di me per apportare queste modifiche — non vi è stato che il proponimento di far diminuire per quanto possibile il costo delle case per i lavoratori.

Questa è stata la ragione che ci ha portato a insistere su alcune modifiche. Ed in tale direzione credo che qualcosa sia stato fatto.

Certo che quando si afferma: « ...andremo a dire... », io mi domando che cosa andremo a dire. Che dopo tre anni non si sono ancora fatte le case? Perché di questo non sarà certo possibile addossare responsabilità all'opposizione. Credo di aver partecipato, nei 12-13 anni di vita parlamentare, a tutte le discussioni svoltisi intorno al problema dell'edilizia, in modo particolare per quel che concerne quest'ultimo piano decennale; e di aver contribuito, nei limiti consentitimi, a mettere in guardia contro le imperfezioni che si andavano ogni volta ripetendo, nell'elaborazione dei vari provvedimenti legislativi.

Questa volta si è arrivati, sia pure con molto ritardo, a portare qualche modifica. Il tutto non ci deve, però, tranquillizzare; e le varie sollecitazioni che sono state oggi rivolte alla Commissione, mi sento di ripeterle al Governo, perché voglia usare tutti i mezzi a sua disposizione (dato che questi mezzi non li ha, purtroppo, in ugual misura, l'opposizione) affinché la presente legge trovi immediata applicazione e si cominci, così, a costruire seriamente.

DI NARDO. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo cui appartengo, mi corre l'obbligo di rivolgere un plauso al Governo ed al Parlamento, mostratisi così sensibili nell'affrontare la situazione di carenza oggi esistente nel settore dell'edilizia, in particolare di quella popolare, mediante l'approvazione di un insieme di provvedimenti, per un volume complessivo di investimenti di circa 700 miliardi.

Voglio sperare che l'esecutivo adotti tutti gli strumenti a sua disposizione perché tale complesso di disponibilità sia immediatamente impiegato, onde cercare di lenire i disagi conseguenti alla disoccupazione che sta colpendo il nostro Paese.

Non so se sia questa la sede per poter rivolgere un appello alla sensibilità (peraltro già dimostrata) dei senatori, affinché il provvedimento che ora voteremo sia approvato, così com'è, nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Non posso che esprimere la soddisfazione di aver presieduto questa seduta delle Commissioni riunite per l'approvazione di un disegno di legge tanto importante, ed auspicare che le attese che tutti in esso riponiamo possano non andare deluse. Mi auguro che si abbia, finalmente, anche con il contributo di quanto da noi deliberato nelle sedute di ieri e di questa mattina, una ripresa dell'attività edilizia ed una rapida estensione dell'occupazione delle maestranze

edili che sono fra quelle più duramente provate dalla congiuntura economica.

Ringrazio i colleghi della Commissione lavoro per la partecipazione data ai nostri lavori; come formulo, ai commissari della nostra Commissione il mio grazie sentito per il contributo offerto.

Pongo ora in votazione l'articolo aggiuntivo da me proposto, nella formula prima letta.

(È approvato).

È stato presentato il seguente ordine del giorno, di cui do lettura:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 2121, impegna il Governo

nell'utilizzo delle disponibilità residue di contributi destinati alle cooperative edilizie di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1460:

- 1) a conservare tali disponibilità nell'ambito di ciascuna regione;
- 2) a seguire criteri che evitino il concentramento di tali fondi in pochi grandi centri;
- 3) a riferire sulla nuova ripartizione territoriale risultante dagli spostamenti effettuati ».

Tale ordine del giorno porta le firme degli onorevoli Ripamonti, Colombo Vittorino, Curti Ivano, De Pasquale, Di Nardo, Todros.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non ha preso la parola dopo le dichiarazioni di voto, com'è nella prassi; mi si consenta, però, ora, di dire qualche breve parola di carattere generale.

Come ho detto a conclusione della discussione generale, il Governo conferma la sua volontà politica di dare completa sollecita attuazione alla legge n. 167, che considera uno strumento fondamentale della sua politica urbanistica, in attesa di avere ulteriori e più adeguati strumenti a disposizione.

Le norme oggi approvate sono norme di carattere temporaneo, eccezionale, marginale. Si tratta, però, di norme aventi una precisa funzione anticongiunturale, in quanto rivolte ad accelerare i tempi di attuazione dei programmi edilizi della GESCAL e degli altri enti di edilizia economica e popolare. Mi auguro che, grazie alle stesse, si possa avere un sollecito utilizzo degli stanziamenti in atto.

Data l'importanza del provvedimento cui ci riferiamo, mi unisco alla richiesta, formulata dall'onorevole Di Nardo, di fare quanto è possibile perché al Senato il provvedimento

 IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUB. E LAVORO) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1965

stesso possa essere rapidamente messo all'ordine del giorno e approvato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno di cui è prima stata data lettura, lo accetto: faccio solo osservare che il punto 1) ed il punto 2) possono sembrare antitetici; anche se il primo punto non è che escluda il secondo.

Comunque, ripeto, accetto l'ordine del giorno e conto di mantenere l'impegno di riferire alle Commissioni sulla nuova ripartizione dei residui esistenti.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare »
(Approvato in seduta comune dalla VII e dalla X Commissione del Senato della Repubblica) (2121):

Presenti e votanti	53
Maggioranza	27
Voti favorevoli	53
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione per la IX Commissione:

Alessandrini, Barbaccia, Baroni, Beragnoli, Bottari, Brandi, Calveti, Carra, Cianca, Colombo Renato, Cucchi, Curti Ivano, Degan, De Pasquale, Di Nardo, Fracassi, Lusoli, Mamenti, Mosca, Nannini, Napolitano Luigi, Palleschi, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Terranova Corrado, Todros.

È in congedo:

Buzzetti.

Hanno preso parte alla votazione per la XIII Commissione:

Abenante, Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Colombo Vittorio, Cruciani, De Marzi Fernando, Fibbi Giulietta, Gitti, Marotta Vincenzo, Mazzoni, Nucci, Rossinovich, Russo Spena, Sabatini, Sacchi, Santi, Scalia, Servadei, Sulotto, Storti Bruno, Tognoni, Venturoli, Zanibelli.

È in congedo:

Martini Maria Eletta.

La seduta termina alle 21.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
 DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
 Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI